



Berna, 1 dicembre 2011

Destinatari:

- i governi cantionali

Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio: apertura della procedura di consultazione

Gentilissimi Signore e Signori ,
onorevoli Consigliere e Consiglieri di Stato

In data 30 novembre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni e le persone e le cerchie interessate.

Il Parlamento ha approvato il 17 dicembre 2010 la Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio* (FF 2009 7957). Il termine per il referendum è trascorso inutilizzato. La legge è da ricondurre all'iniziativa parlamentare Cina «Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina» (00.431) depositata il 23 giugno 2000 a seguito dei gravi incidenti verificatisi nell'Oberland bernese (Saxetbach e incidente di Bungee jumping allo Stechelberg).

I punti principali del disegno possono essere così riassunti:

- **Obbligo di autorizzazione:** nell'articolo 12 del disegno di ordinanza si prevede l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per gli operatori provenienti dall'Unione Europea o da uno stato dell'AELS che propongono attività saltuarie in Svizzera. In tal modo si concretizza la libertà di proporre servizi nel campo delle attività soggette ad autorizzazione. Si deve inoltre rinunciare a chiedere un'autorizzazione in quei casi in cui l'inizio e la fine dell'attività si trovano all'estero, mentre le disposizioni della legislazione in merito alle attività a rischio sono applicabili se si svolge un pernottamento in territorio svizzero. Ciò comporta che l'organizzatore deve disporre di una assicurazione di responsabilità civile. Infine l'autorizzazione deve essere pubblicata in una lista aggiornata, analogamente a quanto si fa ad esempio per il registro degli avvocati.
- **Distinzione delle attività svolte dalle guide alpine e dai maestri di sport sulla neve:** sia le guide alpine sia i maestri di sport sulla neve possono offrire attività in terreni montagnosi e rocciosi. In considerazione della loro diversa formazione, tuttavia, per questi ultimi sono previste determinate limitazioni, giustificate dal fatto che i maestri di sport sulla neve non hanno una formazione specifica nel campo dei pericoli in montagna.

* http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20000431



- **Accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata:** per motivi imposti dalla necessità del pari trattamento l'ambito di applicazione quale previsto nell'articolo 1 capoverso 3 della legge è stato esteso ad ambedue tali attività. In caso contrario questi gruppi professionali sarebbero stati avvantaggiati nei confronti di guide alpine e maestri di sport sulla neve in quanto avrebbero potuto svolgere un'attività simile in terreno montagnoso o roccioso (ad es. escursioni con le racchette e arrampicata) senza autorizzazione.
- **Inventario cantonale delle attività fuori pista:** alcuni Cantoni nella loro legislazione prevedono un registro che riporta le discese e le escursioni autorizzate. La soluzione continuerà a essere possibile anche se ora i Cantoni dovranno fare riferimento ai principi fondamentali stabiliti nell'ordinanza.
- **Emolumenti:** la regolamentazione in questo ambito è improntata alla massima semplicità e si rifà alle regole sancite nell'ordinanza sul commercio ambulante.
- **Obblighi di assicurazione e di informazione:** chi vuole esercitare un'attività in questo ambito deve dimostrare l'esistenza di una assicurazione di responsabilità civile professionale o di una equivalente garanzia finanziaria. Nei lavori preparatori della legge sulle attività a rischio si giudicava adeguata una copertura assicurativa fra i 5 e i 10 milioni di franchi. Il settore delle assicurazioni ritiene irrealistica in molti casi una copertura superiore. Se si fosse previsto un minimo di 10 milioni di franchi molti operatori che offrono attività isolate potrebbero avere difficoltà a trovare un assicuratore.
- **Certificazione:** operatori commerciali che offrono attività come canyoning, rafting, discese in acque vive e bungee jumping, devono disporre di una certificazione. Questa può essere rilasciata da un organismo accreditato allo scopo dal Servizio di accreditamento svizzero SAS sulla base di un sistema di gestione della qualità riconosciuto dal DDPS se soddisfa le esigenze di cui all'articolo 10 dell'ordinanza. Attualmente il solo «quality management system QMS» esistente è quello elaborato dalla fondazione «Safety in adventures», cui partecipa anche la Confederazione.

Con la presente ci pregiamo di invitarvi a partecipare attivamente alla procedura di consultazione sulla **Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio**. La documentazione in materia comprende il disegno di ordinanza del Consiglio federale con il commento esplicativo e una lista completa dei destinatari della procedura di consultazione.

Ulteriori esemplari dell'ordinanza e delle spiegazioni ad essa relative sono disponibili su internet agli indirizzi:

Italiano: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

Francese: www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html

Tedesco: www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html



Su richiesta vi inviamo la documentazione suddetta per posta (vi preghiamo di rivolgervi allo scopo all'indirizzo di posta elettronica: markus.feller@baspo.admin.ch).

Vi chiediamo di volerci far pervenire le vostre prese di posizione in merito all'oggetto in esame entro il

31 marzo 2012

al seguente indirizzo: Ufficio federale dello sport, a.c.a. Markus Feller, Route principale 245-253, 2532 Macolin (Mail a: markus.feller@baspo.admin.ch).

Esprimendo in anticipo i migliori ringraziamenti per la vostra preziosa e fattiva collaborazione approfitto dell'occasione per porgere

Distinti saluti

Ueli Maurer
Consigliere federale

Allegati:

- Disegno per la consultazione e commento (d, f, i)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, i
TI: i
- Lista dei destinatari della procedura di consultazione (d, f, i)